

E-FATTURA ED ESTEROMETRO: NOVITA' 2022

Webinar 15 dicembre 2021

a cura di Marcello Orsatti, fiscalista di Confindustria Udine

DICHIARAZIONI D'INTENTO: NOVITA' DAL 1.1.2022 Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2021 n. 293390
Nuova procedura di controllo delle dichiarazioni d'intento: - l'Agenzia delle Entrate può invalidare una dichiarazione d'intento inviando una pec¹ all'esportatore abituale e al fornitore.
Nuova modalità di compilazione dell'xml della fattura elettronica: - campo 2.2.1.14 <Natura> → codice N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento" - campo 2.2.1.16.1 <TipoData> → riportare la dicitura "INTENTO" - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> → riportare il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001) - campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> → riportare la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

NUOVA MODALITA' DI INVIO DELLE OPERAZIONI ESTERE DAL 1° LUGLIO 2022²
- abolizione dell'esterometro (trimestrale) - invio dei dati delle operazioni con soggetti esteri col tracciato xml della fattura elettronica Finalità della modifica normativa: - semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici (no comment); - predisporre le bozze dei registri Iva, delle liquidazioni e della dichiarazione annuale.
NORMA DI RIFERIMENTO art. 1 comma 3-bis D.Lgs. 127/2015 modificato dall'art. 1 comma 1103 L. 178/2020
3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo: - quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e - quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 , i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato XML della fattura elettronica. Con riferimento alle medesime operazioni: a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
Osserva: i termini di trasmissione allo SDI sono allineati con quelli di effettuazione degli adempimenti Iva.

¹ All'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Mise.

² Proroga introdotta in sede di conversione del D.L. 146/2021 art. 5 comma 14-bis.

Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2021 n. 293384
<ul style="list-style-type: none"> - modifica il paragrafo 9 del provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 sulla fattura elettronica → abolito il tracciato .xml dell'esterometro - nuove specifiche tecniche versione 1.7 del 28.10.2021 in vigore dal 1.7.2022 <p>Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.</p> <p>La comunicazione è facoltativa³ per tutte le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stata emessa una bolletta doganale e - quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

 VENDITE ESTERE
E-FATTURA/ESTEROMETRO FINO AL 30.6.2022
Attenzione: i tracciati xml della fattura elettronica e dell'esterometro sono diversi (ad esempio, l'esterometro non prevede la descrizione dei beni/servizi).
Due opzioni:
1) fattura cartacea + esterometro trimestrale col tracciato xml dell'esterometro;
2) fattura elettronica ⁴ col tracciato xml della fattura elettronica (codice destinatario XXXXXXXX), NO esterometro.
E-FATTURA/ESTEROMETRO DAL 1.7.2022
Attenzione: il tracciato xml dell'esterometro è abrogato, si usa quello della fattura elettronica ⁵ .
Due opzioni (?):
1) fattura cartacea + esterometro entro il termine di emissione della fattura;
2) fattura elettronica, NO esterometro.
Quali dati inviare?
Due scelte possibili (?):
1) invio l'xml con i soli dati dell'esterometro → in conservazione va la fattura inviata al cliente estero;
2) invio l'xml completo di tutti i dati della fattura inviata al cliente estero ⁶ → fattura elettronica in conservazione sostitutiva.
Sanzioni in caso di omissione/ritardo:
- scelta 1: 2 € a operazione ⁷ (fino al 31.12.2021 max 1.000 € a trimestre, dal 1.1.2022 max 400 € al mese);
- scelta 2: omessa o ritardata fatturazione di operazioni senza Iva da 250 a 2.000 € ⁸ .

³ Specifiche tecniche:

- pag. 104: *"La comunicazione dei dati delle operazioni attive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale";*

- pag. 105 *"La comunicazione dei dati delle operazioni passive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per SDI."*

⁴ Vedi Agenzia Entrate risposta n. 40 a Telefisco 2019.

⁵ Specifiche tecniche pag. 104: *"I dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate devono essere rappresentati e trasmessi nel formato XML (eXtensible Markup Language), della fattura elettronica ordinaria (utilizzando l'intera fattura o l'intero lotto di fatture), secondo lo stesso schema e le stesse regole della fatturazione, rappresentate secondo il formato di cui al capitolo 2."*

⁶ Vedi FAQ n. 63 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 12 febbraio 2021.

⁷ Art. 11 comma 2-quater D.Lgs. 471/97. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 € mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

<p>DettaglioLinee: è un blocco contenente natura, qualità e quantità dei beni/servizi formanti oggetto dell'operazione → come va compilato nel caso di scelta 1⁹?</p>
<p>Termini di invio delle operazioni attive estere</p> <p>Entro il termine di emissione della fattura e cioè, rispetto alla data di effettuazione dell'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fattura immediata entro 12 gg - fattura differita entro il 15 del mese successivo - fatture intra entro il 15 del mese successivo - fattura per servizi generici art. 7-ter entro il 15 del mese successivo. <p>Attenzione: le fatture devono entrare nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione.</p>
<p>DUBBI DA RISOLVERE</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mio gestionale mi consente di percorrere l'ipotesi 1? - nell'ipotesi 1 posso continuare a mandare solo i dati dell'esterometro senza incorrere in errori bloccanti? - come faccio capire allo SDI che sto mandando una fattura elettronica o un rigo di esterometro? Le sanzioni sono diverse; - le vendite fuori campo Iva senza obbligo di fatturazione vanno inviate come esterometro? - le vendite OSS? - come assolvo il bollo sul 7-ter?

<p>Agenzia Entrate risposta n. 40 a Telefisco 2019</p> <p>https://st.ilsole24ore.com/art/telefisco/2019-02-06/telefisco-tutti-chiarimenti-entrate-adempimenti-2019-140153.shtml?uuid=AF8QAOJ</p>
<p>D. Se per le sole fatture emesse nei confronti di un soggetto non residente si decide di trasmettere allo SdI l'intera fattura emessa in un file xml e compilando solo il campo «CodiceDestinatario» con «XXXXXXX», quale fattura dovrà essere considerata l'originale da portare in conservazione: quella inviata al cliente estero con le modalità tradizionali oppure quella trasmessa allo SdI?</p> <p>R. Laddove si sia scelto di utilizzare il Sistema di Interscambio, l'originale delle fatture sarà quello veicolato tramite tale sistema, ossia il documento elettronico, che conseguentemente sarà soggetto alle disposizioni sulla conservazione. Ovviamente al cliente estero bisogna sempre inviare la fattura via mail, posta, ecc. perché lo SDI non recapita l'xml ai soggetti esteri.</p>

<p>FAQ n. 63 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 12 febbraio 2021</p>
<p>Domanda</p> <p>Come si predispone una fattura elettronica nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano tramite la procedura disponibile sul portale "Fatture e corrispettivi" e il software stand alone dato che viene richiesta obbligatoriamente l'indicazione del codice fiscale o della partita Iva?</p> <p>Risposta</p> <p>L'operatore Iva italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l'esterometro). La fattura elettronica predisposta deve riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel campo Codice destinatario il 7 caratteri "XXXXXXX" - nella sezione 1.4.1.1 "IdFiscaleIVA" del blocco 1.4 "Cessionario/Committente", rispettivamente: - nel campo 1.4.1.1.1 "IdPaese" il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code); - nel campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" lasciando vuoto il campo 1.4.1.2

⁸ Art. 6 comma 2 D.Lgs. 471/97.

⁹ Codice scarto 00444 "Non c'è corrispondenza tra i valori indicati nell'elemento 2.2.1.14 <Natura> o 2.1.1.7.7 <Natura> e quelli dell'elemento 2.2.2.2 <Natura> (tutti i valori di natura dell'operazione presenti nelle linee di dettaglio di una fattura o nei dati di cassa previdenziale devono essere presenti anche nei dati di riepilogo)".

“CodiceFiscale”.

Infine, per indicare in fattura l'indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l'indirizzo per indicare il CAP straniero.

ACQUISTI ESTERI
E-FATTURA/ESTEROMETRO FINO AL 30.6.2022
Attenzione: i tracciati xml della fattura elettronica e dell'esterometro sono diversi (ad esempio, l'esterometro non prevede la descrizione dei beni/servizi).
Due opzioni: 1) integrazione/autofattura cartacea + esterometro trimestrale con tracciato xml dell'esterometro; 2) integrazione/autofattura elettronica con tracciato xml della fattura elettronica (TD17, TD18, TD19), NO esterometro.
E-FATTURA/ESTEROMETRO DAL 1.7.2022
Attenzione: il tracciato xml dell'esterometro è abrogato, si usa quello della fattura elettronica ¹⁰ .
Due opzioni (?): 1) integrazione/autofattura cartacea + esterometro entro il 15 del mese successivo; 2) integrazione/autofattura elettronica, NO esterometro.
Quali dati inviare? Due scelte possibili (?): 1) invio l'xml con i soli dati dell'esterometro e continuo a fare l'integrazione/autofattura cartacea → integrazione/autofattura cartacea in conservazione; 2) invio l'xml completo di tutti i dati relativi all'integrazione/autofattura e non faccio l'integrazione/autofattura cartacea → integrazione/autofattura elettronica in conservazione sostitutiva. Sanzioni in caso di omissione/ritardo: - scelta 1: 2 € a operazione ¹¹ (fino al 31.12.2021 max 1.000 € a trimestre, dal 1.1.2022 max 400 € al mese); - scelta 2: omessa o tardiva applicazione del reverse charge da 500 a 20.000 € ¹² . DettaglioLinee: è un blocco contenente natura, qualità e quantità dei beni/servizi formanti oggetto dell'operazione → come va compilato nel caso di scelta 1 ¹³ ?
Termini di invio delle operazioni passive estere Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione → i termini di invio allo SDI sono allineati ai termini di

¹⁰ Specifiche tecniche pag. 104:

- i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate devono essere rappresentati e trasmessi nel formato XML (eXtensible Markup Language), della fattura elettronica ordinaria (utilizzando l'intera fattura o l'intero lotto di fatture), secondo lo stesso schema e le stesse regole della fatturazione, rappresentate secondo il formato di cui al capitolo 2;

- il file xml della fattura, compilato per la comunicazione dei dati delle operazioni passive (cessioni o prestazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia), deve essere predisposto in modo che superi i controlli effettuati da SdI.

¹¹ Art. 11 comma 2-quater D.Lgs. 471/97. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 € mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

¹² Art. 6 comma 9-bis D.Lgs. 471/97.

¹³ Codice scarto 00444 “Non c'è corrispondenza tra i valori indicati nell'elemento 2.2.1.14 <Natura> o 2.1.1.7.7 <Natura> e quelli dell'elemento 2.2.2.2 <Natura> (tutti i valori di natura dell'operazione presenti nelle linee di dettaglio di una fattura o nei dati di cassa previdenziale devono essere presenti anche nei dati di riepilogo)”.

<p>integrazione/autofatturazione CHE NON SONO CAMBIATI DAL 2010.</p> <p>Termini di integrazione/autofatturazione IN VIGORE DAL 2010</p> <p>Fornitori Ue → integrazione nel mese di ricevimento della fattura (se la fattura non arriva entro la fine del 2° mese successivo all'effettuazione dell'operazione devo fare autofattura).</p> <p>Fornitori extra-Ue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autofattura entro 12 gg dall'effettuazione dell'operazione e deve entrare nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell'operazione; - servizi generici o periodici e continuativi → autofattura entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione e deve entrare nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell'operazione. <p>Data di effettuazione dell'operazione negli acquisti da fornitori esteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisti intracomunitari di beni → data di inizio del trasporto; - acquisti di beni già in Italia → data di consegna o pagamento (la prima delle due); - acquisti di servizi generici → data di ultimazione o pagamento (la prima delle due); - acquisti di servizi periodici o continuativi → data di maturazione del corrispettivo o pagamento (la prima delle due). <p>Data di ultimazione dei servizi generici (circolari Agenzia Entrate n. 35/2012 e n. 16/2013): il committente IT deve essere a conoscenza che il servizio è stato ultimato e deve conoscerne il corrispettivo → in caso contrario "per ragioni di certezza e semplificazione" l'effettuazione si avrà alla data di ricezione della fattura estera.</p>
DUBBI DA RISOLVERE
<ul style="list-style-type: none"> - il mio gestionale mi consente di percorrere l'ipotesi 1? - nell'ipotesi 1 posso continuare a mandare solo i dati dell'esterometro senza incorrere in errori bloccanti? - come faccio capire allo SDI che sto mandando una fattura/integrazione/autofattura elettronica o un rigo di esterometro? Le sanzioni sono diverse; - acquisti esteri fuori campo ed esenti senza obbligo di integrazione/autofatturazione: alberghi, ristoranti, noleggi a breve termine di autovetture, rifornimenti di carburante, voli aerei, ecc.¹⁴ → nell'attuale esterometro secondo Agenzia Entrate vanno comunicati (circolare n. 14/2019 e risposta n. 85/E/2019), secondo Assonime circolare n. 10/2019 solo in presenza di fatture ricevute e registrate.

<p align="center">GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL'ESTEROMETRO versione 1.5 del 7.7.2021 ACQUISTI DA FORNITORI ESTERI</p>
TD17 - Integrazione/autofattura per ACQUISTI DI SERVIZI da fornitori Ue o extra-Ue
Descrizione dell'operazione
Il prestatore di servizi Ue o extra-Ue emette una fattura per prestazioni di servizi indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione è soggetta ad Iva in Italia col reverse charge.
Cosa bisogna fare (art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72)
<ul style="list-style-type: none"> - fornitore Ue → integrare la fattura ricevuta con l'imposta - fornitore extra-Ue → emettere autofattura - doppia registrazione nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture ricevute
Come?
<p>Due alternative:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. continuare a integrare manualmente la fattura Ue o emettere un'autofattura cartacea e inviare allo SDI il TD17 coi dati dell'esterometro; 2. inviare l'integrazione/autofattura tramite SDI con tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo

¹⁴ Guida alla compilazione: "Il codice N2.2 deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite SDI, in sostituzione dell'esterometro, i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127."

soggetto emittente.
Entro quando?
Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione ¹⁵ → in pratica entro il termine di integrazione della fattura Ue o di emissione dell'autofattura per i servizi extra-Ue.
Compilazione dell'xml
Campo cedente/prestatore → dati del prestatore estero con l'indicazione del Paese di residenza dello stesso (se il fornitore estero ha un RF o identificazione diretta in Italia bisogna ignorarli ¹⁶)
Campo cessionario/committente → dati del C/C che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.
Campo 2.1.1.3 <Data>:
- fornitore Ue → una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero
- fornitore extra-Ue: data di effettuazione dell'operazione (ok anche una data ricadente nel mese di emissione dell'autofattura?)
Campo 2.1.1.4 Numero → consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc (devo riorganizzare i sezionali acquisti?)
Campo 2.1.6 DatiFattureCollegate → estremi della fattura di riferimento
Campo 2.2.1.11 PrezzoTotale → indicare l'imponibile presente nella fattura ricevuta
Campo 2.2.1.12 AliquotAlva → indicare l'aliquota Iva cui è soggetta l'operazione o il codice natura
Campo 2.2.2.6 Imposta → riportare l'imposta dovuta
Specifiche tecniche pag. 106: per ogni operazione compilare la sezione <DettaglioLinee> con i dati caratteristici di ogni operazione rispettando l'obbligatorietà dei campi pena lo scarto ¹⁷ .
Cose a cui fare attenzione
Note di accredito ricevute dal fornitore estero vanno inviate col TD17 segno – (no TD04)
Specifiche tecniche pag. 106: il TD17 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito ricevute da un soggetto passivo italiano → alberghi, ristoranti, noleggi a breve di autovetture, ecc. (natura N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi).
TD18 - Integrazione per ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI
Descrizione dell'operazione
Il fornitore Ue emette una fattura per la vendita di beni indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione è soggetta ad Iva in Italia col reverse charge.
Cosa bisogna fare (art. 46. D.L. 331/93)
- integrare la fattura ricevuta per indicare l'imposta
- doppia registrazione nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture ricevute
Come?
Due alternative:
1. continuare a integrare manualmente la fattura Ue e inviare un TD18 coi soli dati dell'esterometro;
2. inviare l'integrazione/autofattura tramite SDI con tipo documento TD18 che sarà recapitato al solo soggetto emittente.
Entro quando?
Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione ¹⁸ → in pratica entro il termine di integrazione della fattura Ue.

¹⁵ Guida alla compilazione: "Se interessati ai registri Iva precompilati è consigliabile l'invio entro fine mese campo data (ricezione/effettuazione).".

¹⁶ Guida alla compilazione: "Si ricorda che qualora il C/P emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter del d.P.R. n. 633/72 il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA (risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010). Pertanto, qualora il C/P sia extra-UE, il C/C deve trasmettere un TD17 avente valore di autofattura indicando l'identificativo estero del C/P; qualora invece il C/P sia residente in un paese UE, il C/C deve trasmettere un TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l'identificativo estero del C/P".

¹⁷ Codice scarto 00444 "Non c'è corrispondenza tra i valori indicati nell'elemento 2.2.1.14 <Natura> o 2.1.1.7.7 <Natura> e quelli dell'elemento 2.2.2.2 <Natura> (tutti i valori di natura dell'operazione presenti nelle linee di dettaglio di una fattura o nei dati di cassa previdenziale devono essere presenti anche nei dati di riepilogo)".

Compilazione xml
Campo cedente/prestatore → dati del fornitore Ue con l'indicazione del paese di residenza dello stesso
Campo cessionario/committente → dati del C/C che effettua l'integrazione
Campo 2.1.1.3 <Data> → una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore Ue
Campo 2.1.1.4 Numero → consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc (devo riorganizzare i sezionali acquisti?)
Campo 2.1.6 → indicazione degli estremi della fattura di riferimento
Campo 2.2.1.11 PrezzoTotale → indicare l'imponibile presente nella fattura ricevuta
Campo 2.2.1.12 AliquotAlva → indicare l'aliquota Iva cui è soggetta l'operazione o il codice natura
Campo 2.2.2.6 Imposta → riportare l'imposta dovuta
Specifiche tecniche pag. 107: per ogni operazione: compilare la sezione <DettaglioLinee> con i dati caratteristici di ogni operazione rispettando l'obbligatorietà dei campi pena lo scarto.
Cose a cui fare attenzione
Note di accredito ricevute vanno inviate col TD18 segno – (no TD04)
TD19 - Integrazione/autofattura per ACQUISTI DI BENI ex art. 17 c.2 DPR 633/72 da fornitori Ue o extra-Ue
Descrizione dell'operazione
Il fornitore Ue o extra-Ue emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione è soggetta ad Iva in Italia col reverse charge. ATTENZIONE AGLI ACQUISTI SU INTERNET!!!
Cosa bisogna fare (art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72)
- fornitore Ue → integrare la fattura ricevuta con l'imposta
- fornitore extra-Ue → emettere autofattura
- doppia registrazione nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture ricevute
Come?
Due alternative:
1. continuare a integrare manualmente la fattura Ue o emettere un'autofattura cartacea e inviare un TD19 coi soli dati dell'esterometro;
2. inviare l'integrazione/autofattura tramite SDI con tipo documento TD19 che sarà recapitato al solo soggetto emittente.
Entro quando?
Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione ¹⁹ → in pratica entro il termine di integrazione della fattura Ue o di emissione dell'autofattura per i servizi extra-Ue.
Compilazione dell'xml
Campo cedente/prestatore → dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso (se il fornitore estero ha un RF o identificazione diretta in Italia bisogna ignorarli ²⁰)
Campo cessionario/committente → dati del C/C che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.
Campo 2.1.1.3 <Data>:
- fornitore Ue → una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero;
- fornitore extra-Ue: data di effettuazione dell'operazione (ok anche la data di emissione dell'autofattura?)
Campo 2.1.1.4 Numero → consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc (devo riorganizzare i sezionali acquisti?)
Campo 2.1.6 DatiFattureCollegate → estremi della fattura di riferimento

¹⁸ Guida alla compilazione: "Se interessati ai registri Iva precompilati è consigliabile l'invio entro fine mese campo data (ricezione/effettuazione).".

¹⁹ Guida alla compilazione: "Se interessati ai registri Iva precompilati è consigliabile l'invio entro fine mese campo data (ricezione/effettuazione).".

²⁰ Guida alla compilazione: "Si ricorda che qualora il C/P emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/72 il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA (risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010). Pertanto, qualora il C/P sia extra-UE, il C/C deve trasmettere un TD17 avente valore di autofattura indicando l'identificativo estero del C/P; qualora invece il C/P sia residente in un paese UE, il C/C deve trasmettere un TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l'identificativo estero del C/P.".

Campo 2.2.1.11 PrezzoTotale → indicare l'imponibile presente nella fattura ricevuta
Campo 2.2.1.12 Aliquotatva → indicare l'aliquota Iva cui è soggetta l'operazione o il codice natura
Campo 2.2.2.6 Imposta → riportare l'imposta dovuta

Specifiche tecniche pag. 109: per ogni operazione: compilare la sezione <DettaglioLinee> con i dati caratteristici di ogni operazione rispettando l'obbligatorietà dei campi pena lo scarto.

Attenzione

Note di accredito ricevute vanno inviate col TD19 segno – (no TD04)

Specifiche tecniche pag. 108: *il TD19 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi all'acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all'estero (non rilevante ai fini Iva in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano → rifornimenti di carburante all'estero, acquisti di beni estero su estero, ecc. (Natura N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi).*

PARTE GENERALE

TIPI DOCUMENTO E-FATTURA/ESTEROMETRO		
Codice	Descrizione	Flusso
TD01	Fattura	FE/EST
TD02	Acconto/anticipo su fattura	FE
TD03	Acconto/anticipo su parcella	FE
TD04	Nota di credito	FE/EST
TD05	Nota di debito	FE/EST
TD06	Parcella	FE
TD07	Fattura semplificata	FES
TD08	Nota di credito semplificata	FES
TD09	Nota di debito semplificata	FES
TD10	Fattura di acquisto intracomunitario di beni	EST
TD11	Fattura di acquisto intracomunitario di servizi	EST
TD12	Documento riepilogativo (art. 6 D.P.R. 695/96)	EST
TD16	Integrazione fatture reverse charge interno	FE
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72	FE
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 c. 8 e 9-bis D.LGS. 471/97 o art. 46 c. 5 D.L. 331/93)	FE
TD21	Autofattura per splafonamento	FE
TD22	Estrazione beni da deposito Iva	FE
TD23	Estrazione beni da deposito Iva con versamento dell'Iva	FE
TD24	Fattura differita di cui l'art. 21, comma 4, lett. a)	FE
TD25	Fattura differita di cui l'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	FE
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 663/72)	FE
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	FE

FE = Fattura Elettronica

FES = Fattura Elettronica Semplificata

EST = Esterometro

E-FATTURA TIPI DOCUMENTO 2022 CICLO ATTIVO	
TD01 - Fattura	Fattura immediata da inviare allo SDI entro 12 gg dall'effettuazione
TD02 - Acconto/anticipo su fattura	Non ci sono differenze sostanziali nell'utilizzo delle codifiche "TD01-fattura" e "TD02-acconto/anticipo di fattura" → fanno tutte riferimento a tipologie di documenti riconducibili sotto la più generica voce "fattura", ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/72.
TD03 - Acconto/anticipo su parcella	Lo utilizzano solo i professionisti
TD04 - Nota di credito	Utilizzare il segno + Indicazione degli estremi della fattura precedentemente inviata da rettificare nel campo 2.1.6
TD05 - Nota di debito	Nota di variazione in aumento su una fattura già emessa ex art. 26 c. 1 D.P.R. 633/72 Indicazione degli estremi della fattura precedentemente inviata da rettificare nel campo 2.1.6
TD06 - Parcella	Lo utilizzano solo i professionisti
TD07 - Fattura semplificata	Totale < 400 € Iva inclusa Imponibile e Iva non sono distinti
TD08 - Nota di credito semplificata	Nota di variazione per sola Iva a chiusura fallimento → faq n. 96 del 19/7/2019 Indicazione degli estremi della fattura precedentemente emessa ed inviata da rettificare nel blocco 2.1.2
TD09 - Nota di debito semplificata	Indicazione degli estremi della fattura precedentemente inviata da rettificare nel blocco 2.1.2
TD24 - Fattura differita di cui l'art. 21, comma 4, lett. a)	Cessioni di beni con ddt → fattura emessa entro il 15 del mese successivo Nell'xml deve essere compilato il campo ddt Nel campo 2.1.1.3 <Data> è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata la cessione di beni ²¹ → è comunque consigliabile utilizzare la data dell'ultima operazione che si documenta
TD25 - Fattura differita di cui l'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	Triangolare IT1-IT2-IT3 IT2 può fatturare entro la fine del mese successivo alla consegna Nel campo 2.1.1.3 <Data> è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata la cessione di beni
TD26 - Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 663/72)	VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni ,00 Riduce il volume d'affari Acconti con TD26 Note di accredito con TD04 segno +
TD27 - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	Da registrare solo nel registro vendite Fornitore e cliente devono essere uguali Cessioni gratuite con rivalsa → utilizzare TD01 o TD24 se c'è ddt

²¹ Risposta a interpello n. 389 del 24/09/2019.

E-FATTURA CODICI NATURA OPERAZIONE 2022	
N1	Operazioni escluse ex art. 15
N2.1	Operazioni non Soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/72
N2.2	Operazioni non soggette altri casi
N3.1	Operazioni non imponibili esportazioni
N3.2	Operazioni non imponibili cessioni intracomunitarie
N3.3	Operazioni non imponibili cessioni verso San Marino
N3.4	Operazioni non imponibili assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	Altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond
N4	Operazioni esenti
N5	Regime del margine/Iva non esposta in fattura
N6.1	Inversione contabile cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	Inversione contabile cessione di oro e argento puro
N6.3	Inversione contabile subappalto nel settore edile
N6.4	Inversione contabile cessione di fabbricati
N6.5	Inversione contabile cessione di telefoni cellulari
N6.6	Inversione contabile cessione di prodotti elettronici
N6.7	Inversione contabile prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	Inversione contabile operazioni settore energetico
N6.9	Inversione contabile altri casi
N7	Iva assolta in altro stato UE

E-FATTURA CODICI NATURA OPERAZIONE 2022	
Codice errore 00400: se nei dati di riepilogo l'aliquota Iva è uguale a zero, deve essere indicata la natura dell'operazione che giustifica il valore zero dell'aliquota	
N1 - Escluse ex art. 15 Bollo 2 € > 77,47 €	
N2.1 - Non Soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72 VE34 VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies ,00 Bollo 2 € > 77,47 € - art. 7-bis cessioni di beni esistenti all'estero - art. 7-ter regola generale dei servizi internazionali ²²	
N2.2 - Non soggette altri casi Bollo 2 € > 77,47 € Non va in dichiarazione Iva Tutti gli altri casi di fuori campo Iva: - regime monofase art. 74 D.P.R. 633/72 - art. 2 comma 3 lett. a) D.P.R. 633/72 risarcimenti danni e buoni acquisto multiuso - art. 2 comma 3 lett. c) D.P.R. 633/72 terreni non edificabili - art. 2 comma 3 lett. d) D.P.R. 633/72 campioni gratuiti di modico valore e appositamente contrassegnati - art. 2 comma 3 lett. m) D.P.R. 633/72 concorsi e operazioni a premio - art. 13 comma 5 quota fuori campo vendita autovetture (60%) o cellulari (50%) - note di accredito fuori campo art. 26 Attenzione: il codice N2.2 deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite SDI, in sostituzione dell'esterometro, i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero (non rilevanti ai fini Iva in Italia).	

²² Relativamente alle operazioni di cui all'art. 21 comma 6 bis lettera a) D.P.R. 633/72 dovrà essere inserita la dicitura "INVCONT" nel campo 2.2.1.16.1<TipoDato> del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	,00
	Esportazioni	Cessioni intracomunitarie	
VE30	2	3	
	,00	,00	
	Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate	
	4	5	
	,00	,00	
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00
VE32	Altre operazioni non imponibili		,00

N3.1 - Non imponibile esportazioni
VE30 colonna 2
- art. 8 comma 1 lett. a) e b)
- art. 50-bis comma 4 lett. g) D.L. 331/93 cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto fuori dalla UE

N3.2 - Non imponibile cessioni intracomunitarie
VE30 colonna 3
- art. 41 del D.L. 331/93
- art. 58 D.L. 331/93 primo cedente triangolare IT1-IT2-UE
- art. 50-bis, comma 4 lett. f) D.L. 331/93 beni prelevati da un deposito Iva con spedizione nella UE

N3.3 - Non imponibile cessioni verso San Marino
VE30 colonna 4
- art. 71 D.P.R. 633/72

N3.4 - Non imponibile operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
VE30 colonna 5
- art. 8-bis comma 1 D.P.R. 633/72 provviste e dotazioni di bordo
- art. 9 D.P.R. 633/72 servizi internazionali
- art. 71 D.P.R. n. 633/72 Vaticano
- art. 72 D.P.R. n. 633/72 trattati o accordi internazionali (basi Nato, ambasciate, ecc.)

N3.5 - Non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento
VE31
Bollo 2 € > 77,47 €
- art. 8 comma 1 lett. c) D.P.R. 633/72

N3.6 - Non imponibile altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
VE32
- art. 7-bis D.P.R. 633/72 cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale
- art. 38-quater D.P.R. 633/72 cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE
- art. 50-bis comma 4 lett. c) D.L. 331/93 cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva
- art. 50-bis comma 4 lett. e) ed h) D.L. 331/93 cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva
- art. 50-bis comma 4 lett. i) D.L. 331/93 trasferimenti di beni da un deposito Iva ad un altro

N4 - esenti
VE33
VE33 Operazioni esenti (art. 10) ,00
Bollo 2 € > 77,47 €
- art. 10 D.P.R. 633/72

N5 - Regime del margine/Iva non esposta in fattura

Operazioni con applicazione del reverse charge	
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro
2	3
,00	,00
VE35	
Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati
4	5
,00	,00
Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di prodotti elettronici
6	7
,00	,00
Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico
8	9
,00	,00

N6.1 - Inversione contabile cessione di rottami e altri materiali di recupero VE35 campo 2 - art. 74 commi 7 e 8 D.P.R. 633/72 comprese le cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo
N6.2 - Inversione contabile cessione di oro e argento VE35 colonna 3 - art. 17 comma 5 D.P.R. 633/72
N6.3 - Inversione contabile subappalto nel settore edile VE35 colonna 4 - art. 17 comma 6 lett. a) D.P.R. 633/72 prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario
N6.4 - Inversione contabile cessione di fabbricati VE35 colonna 5 - art. 17 comma 6 lett. a-bis) D.P.R. 633/72 cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario
N6.5 - Inversione contabile cessione di telefoni cellulari VE35 colonna 6 - art. 17 comma 6 lett. b) D.P.R. 633/72 cessioni di telefoni cellulari per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario
N6.6 - Inversione contabile cessione di prodotti elettronici VE35 colonna 7 - art. 17 comma 6 lett. c) D.P.R. 633/72 cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario
N6.7 - Inversione contabile prestazioni comparto edile e settori connessi VE35 colonna 8 - art. 17 comma 6 lett. a-ter) D.P.R. 633/72 prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario
N6.8 - Inversione contabile operazioni settore energetico VE35 colonna 9 - art. 17 comma 6 lett. d-bis), d-ter) e d-quater). D.P.R. 633/72 operazioni del settore energetico per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario
N6.9 - Inversione contabile altri casi
N7 - Iva assolta in altro stato UE → invariato - vendita a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

E-FATTURA TIPI DOCUMENTO 2021-2022 CICLO PASSIVO	
TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno	Fornitore IT → la fattura mi arriva dallo SDI (tranne minimi) Possibile integrazione cartacea anche nel 2022 TD16 → fornitore e cliente devono essere diversi Consigliabile l'invio entro fine mese campo data (ricezione) Indicazione nel campo 2.1.6 dell'IdSdi della fattura di riferimento Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i> Note di accredito ricevute vanno inviate col TD16 segno -
TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	Fornitore estero → la fattura non mi arriva dallo SDI Possibile integrazione/autofattura cartacea fino al 30.6.2022 + esterometro TD17 → fornitore e cliente devono essere diversi IdPaese fornitore diverso da IT Consigliabile l'invio entro fine mese campo data (ricezione/effettuazione) Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i> Note di accredito ricevute vanno inviate col TD17 segno -
TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	Fornitore UE → la fattura non mi arriva dallo SDI Possibile integrazione cartacea fino al 30.6.2022 + esterometro TD18 → fornitore e cliente devono essere diversi IdPaese fornitore diverso da IT Consigliabile l'invio entro fine mese campo data (ricezione) Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i> Note di accredito ricevute vanno inviate col TD18 segno -
TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72	Beni già presenti in Italia al momento dell'acquisto da fornitore estero → la fattura non mi arriva dallo SDI Possibile integrazione/autofattura cartacea fino al 30.6.2022 + esterometro Fornitore e cliente devono essere diversi IdPaese fornitore diverso da IT Consigliabile l'invio entro fine mese campo data (ricezione/effettuazione) Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i> Note di accredito vanno inviate col TD19 segno -
TD20 - Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 c.8 D.Lgs. 471/97 o art. 46 c.5 D.L. 331/93)	- art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/97 → fornitore italiano non emette fattura entro 4 mesi dall'effettuazione o la emette irregolare (previo versamento Iva con F24) → obbligo di e-fattura - art. 46 c. 5 D.L. 331/93 → fornitore comunitario non emette fattura entro la fine del 2° mese successivo all'effettuazione Fornitore e cliente devono essere diversi
TD21 - Autofattura per splafonamento	Obbligo di e-fattura (no gestione cartacea) Fornitore e cliente devono essere uguali Tutte le linee di dettaglio devo avere un'aliquota Iva diversa da zero Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i>
TD22 - Estrazione beni da Deposito IVA	Estrazione di beni immessi in libera pratica o di provenienza intra per cessione interna → reverse charge art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72 Possibile integrazione/autofattura cartacea anche nel 2022

	<p>se valore estrazione = valore introduzione</p> <p>Indicazione nel campo 2.1.6. dei riferimenti del documento (compresa la data), emesso senza applicazione dell'Iva, che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione (la fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario di beni all'interno del deposito, l'autofattura)</p> <p>Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i></p>
TD23 - Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	<p>Estrazione beni nazionali per cessione interna</p> <p>L'imposta è versata, in nome e per conto di chi estrae, dal gestore del deposito mediante F24 intestato al soggetto che estrae</p> <p>Possibile integrazione/autofattura cartacea anche nel 2022 se valore estrazione = valore introduzione</p> <p>Indicazione nel campo 2.1.6. dei riferimenti del documento, emesso senza applicazione dell'Iva che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario di beni all'interno del deposito, l'autofattura)</p> <p>Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i></p>